

**AVVISO n.10388**

**04 Agosto 2005**

**MTA-Blue Chip**

Mittente del comunicato : Borsa Italiana  
Societa' oggetto : SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E  
dell'Avviso : SERVIZI – SIAS  
Oggetto : Inizio delle negoziazioni delle obbligazioni del  
prestito "SIAS 2,625% 2005 – 2017  
convertibile in azioni ordinarie" – disposizioni  
di Borsa Italiana

***Testo del comunicato***

***Disposizioni della Borsa***

Si veda allegato.

Società emittente:	<b>Società Iniziative Autostradali e Servizi – SIAS S.p.A.</b>
Strumenti finanziari:	Obbligazioni del prestito ‘SIAS 2,625% 2005 – 2017 convertibile in azioni ordinarie’
Oggetto:	<b>INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA</b>
Data inizio negoziazioni:	<b>8 agosto 2005</b>
Mercato e comparto di negoziazione:	Borsa – Mercato Telematico Azionario (MTA)
Segmento di negoziazione:	Borsa – Segmento “Blue Chip”
Disposizioni normative:	Provvedimento n. 4170 del 4/08/2005 della Borsa Italiana S.p.A.

#### **CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI QUOTAZIONE**

Denominazione a regolamento:	Obbligazioni del prestito ‘SIAS 2,625% 2005 – 2017 convertibile in azioni ordinarie’
Numero obbligazioni in circolazione:	n. 31.875.000
Valore nominale unitario:	10,50 euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione:	334.687.500,00 euro
Rapporto di conversione:	n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 1 obbligazione
Termine ultimo per la conversione:	31 maggio 2017
Godimento:	8 luglio 2005
Interessi:	le obbligazioni fruttano l’interesse annuo lordo del 2,625% calcolato sul valore nominale delle obbligazioni, corrisposto annualmente in via posticipata il 1° gennaio di ogni anno
Importo della cedola in corso:	la prima cedola, pagabile il <b>1° gennaio 2006</b> , è di euro 0,13366 lordi per obbligazione (corrispondente all’1,27295%) e rappresenta interessi maturati a partire dall’8/07/2005 fino all’1/01/2006

Scadenza:	30 giugno 2017. Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un'unica data coincidente 30 giugno 2017
Rating:	non richiesto
Codice ISIN:	IT0003872394
Codice SIA:	344986
Denominazione a listino/Descrizione:	SIAS-17 CV 2,625%
Sigla alfabetica:	SIS17
Importo minimo di negoziazione:	euro 21 di valore nominale (pari a n. 2 obbligazioni)
Controvalore minimo dei blocchi:	200.000 euro

#### **DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA**

Dal giorno **8 agosto 2005** le obbligazioni convertibili “SIAS-17 CV 2,625%” verranno iscritte nel listino ufficiale.

Allegati:

- Provvedimento della Borsa Italiana n. 4170 del 4/08/2005;
- Regolamento del prestito obbligazionario “SIAS 2,625% 2005 – 2017 convertibile in azioni ordinarie”

**Inizio delle negoziazioni in Borsa delle obbligazioni del prestito "SIAS 2,625% 2005 - 2017 convertibile in azioni ordinarie" (codice ISIN IT0003872394)**

*Provvedimento n.*

**4170**

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale la Borsa Italiana S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 1998;

Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. approvato dall'Assemblea ordinaria in data 11 dicembre 1997, come successivamente modificato (di seguito il "Regolamento"), nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione;

Visto in particolare l'articolo 2.4.2, comma 4, del Regolamento;

Visto il provvedimento n. 4154 del 28 luglio 2005 in forza del quale la Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione in Borsa, comparto Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Blue Chip, delle obbligazioni del prestito "SIAS 2,625% 2005 - 2017 convertibile in azioni ordinarie" emesse dalla Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.;

Considerato che la nota integrativa al prospetto informativo relativa alla quotazione dei suddetti strumenti finanziari, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2.4.2, comma 4, del Regolamento, è stata depositata presso la Consob in data 4 agosto 2005 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. in pari data;

La Borsa Italiana S.p.A., nelle persone della Dott.ssa Livia Gasperi e dell'Avv. Michele Monti, a ciò autorizzati in forza di procura conferita dall'Amministratore Delegato,

**DISPONE**

a decorrere dall'8 agosto 2005, l'inizio delle negoziazioni in Borsa comparto Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Blue Chip, delle obbligazioni del prestito "SIAS 2,625% 2005 - 2017 convertibile in azioni ordinarie" (Codice ISIN IT0003872394).


Il presente provvedimento è comunicato all'emittente ed alla Consob ed è diffuso mediante Avviso di Borsa che verrà trasmesso ad almeno due agenzie di stampa.

Milano, 4 agosto 2005

Borsa Italiana S.p.A.

Livia Gasperi

Michele Monti



---

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “SIAS 2,625% 2005 – 2017  
CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE”.**

**ART.1 IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE**

Il prestito obbligazionario convertibile denominato “SIAS 2,625% 2005 – 2017 convertibile in azioni ordinarie” (il “Prestito Obbligazionario”), dell'ammontare di Euro 334.687.500,00 è costituito da n. 31.875.000 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 10,50 (le “Obbligazioni”).

Le Obbligazioni sono emesse da SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI - SIAS S.p.A. (“SIAS”, la “Società” ovvero l’“Emittente” ), alla pari, al prezzo di Euro 10,50 cadauna.

Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”) in regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213 e relative disposizioni di attuazione.

**ART.2 DURATA E RIMBORSO**

Le Obbligazioni non convertite, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 9, verranno rimborsate dalla Società in un'unica soluzione il 30 giugno 2017 (la “Data di Scadenza”) al loro valore nominale. Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso.

**ART.3 INTERESSI**

Dall'8 luglio 2005 (la “Data di Emissione”) (incluso) le Obbligazioni fruttano l'interesse lordo del 2,625% in ragione di anno (il “Tasso di Interesse”), corrispondente a Euro 0,27563, calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni, pagabile annualmente in via posticipata il 1° gennaio di ogni anno, dal 2006 al 2017 (la “Data di Pagamento degli Interessi”) al lordo di ritenute di imposta. La prima cedola sarà di Euro 0,13366 lordi per Obbligazione e rappresenterà interessi dall'8 luglio 2005 incluso al 1° gennaio 2006 escluso. L'ultima cedola sarà di Euro 0,13592 lordi per Obbligazione e rappresenterà interessi dal 1° gennaio 2017 (incluso) al 30 giugno 2017 (escluso) e sarà posta in pagamento all'atto del rimborso alla Data di Scadenza.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi nei seguenti casi: (i) alla Data di Scadenza; (ii) in occasione dell'esercizio del Diritto di Conversione ai sensi dell'Articolo 6, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la presentazione della Domanda di Conversione (come di seguito definita).

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Rapporto Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente Articolo, per “Rapporto Frazionale” si intende il numero effettivo di giorni trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento

degli Interessi (ovvero dalla Data di Emissione) inclusa sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Emissione) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 8.

#### **ART.4 NATURA GIURIDICA**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future della Società, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

#### **ART.5 IMPEGNO A NON CONCEDERE GARANZIE REALI**

Fino a quando le Obbligazioni rimarranno in circolazione, l'Emittente non potrà costituire, e farà in modo che nessuna delle proprie Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) possa costituire, alcuna Garanzia Reale (come di seguito definita) diversa da una Garanzia Consentita (come di seguito definita), sull'intero o su parte del proprio patrimonio, sui beni o sui redditi presenti o futuri, al fine di garantire l'Indebitamento Rilevante (come di seguito definito) o la Garanzia per Indebitamento Rilevante (come di seguito definita), senza (a) contestualmente o preliminarmente garantire le Obbligazioni in misura uguale e proporzionale, ovvero (b) fornire altra garanzia che assista le Obbligazioni e in tale caso, previa delibera dell'assemblea degli Obbligazionisti.

Per "Società Controllate Rilevanti" devono intendersi le società controllate da SIAS - ai sensi dei vigenti artt. 2359 del Codice Civile e 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - che rappresentino più del 10% del totale attivo consolidato o più del 10% dei ricavi consolidati del gruppo dell'Emittente, come risultante dal più recente bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile.

Per "Garanzia Reale" si intende qualsiasi ipoteca, pegno, privilegio legale, vincolo, gravame o altra garanzia reale ivi inclusa, tra l'altro, ogni garanzia reale prevista dalle leggi di ogni giurisdizione diversa da quella italiana, fatta eccezione per le Garanzie Consentite (come di seguito definite).

Per "Indebitamento Rilevante" deve intendersi qualsiasi indebitamento – fatta eccezione per i finanziamenti bancari - in forma di o rappresentato da obbligazioni, certificati di debito o altro strumento finanziario di debito quotati o che possono essere oggetto di quotazione ovvero negoziato o negoziabile in qualsiasi borsa valori o in altro mercato mobiliare (incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi mercato "over the counter").

Per "Garanzia per Indebitamento Rilevante" deve intendersi ogni obbligazione assunta da qualsiasi Soggetto (come di seguito definito) di pagare qualunque Indebitamento Rilevante assunto da un altro Soggetto, ivi incluse (senza limitazioni):

- a) qualsiasi obbligazione di subentrare nell'Indebitamento Rilevante;
- b) qualsiasi obbligazione di prestare denaro, di acquistare o sottoscrivere azioni o altri titoli, ovvero di acquistare beni o servizi al fine di reperire fondi finalizzata al pagamento dell'Indebitamento Rilevante;

- c) qualsiasi indennizzo relativo alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento dell'Indebitamento Rilevante;
- d) qualsiasi altro accordo dal quale dovesse derivare una responsabilità per l'Indebitamento Rilevante.

Per "Garanzia Consentita" deve intendersi:

- a) qualsiasi Garanzia Reale operante in virtù di disposizione normativa o regolamentare;
- b) qualsiasi Garanzia Reale esistente al momento dell'emissione delle Obbligazioni;
- c) qualsiasi Garanzia Reale esistente sul patrimonio di qualsiasi Soggetto (come di seguito definito) anteriormente alla sua acquisizione da parte dell'Emittente o da parte di una delle sue Società Controllate Rilevanti mediante fusione, incorporazione, trasferimento azionario o simili operazioni, a condizione che tale Garanzia Reale non sia creata in connessione o in vista della realizzazione di una di tali operazioni e si estenda esclusivamente al complesso aziendale, al patrimonio e/o ai ricavi di tale Soggetto (come di seguito definito);
- d) qualsiasi Garanzia Reale volta a garantire un Indebitamento Rilevante creato per finanziare il costo (compresi gli interessi capitalizzati) di costruzione o di acquisizione di proprietà o di beni da parte dell'Emittente o di una delle sue Società Controllate Rilevanti nel contesto di un'operazione di *project finance*, a condizione che: (i) tale Garanzia Reale sia relativa esclusivamente alle proprietà o ai beni rappresentanti l'operazione di *project finance* o ai ricavi, presenti e futuri, derivati da tale operazione di *project finance*; e (ii) in caso di violazione dell'obbligo di pagare l'Indebitamento Rilevante garantito da tale Garanzia Reale, la possibilità per i finanziatori di soddisfarsi con riferimento a tale Indebitamento Rilevante sia limitata esclusivamente alle proprietà o ai beni rappresentanti l'operazione di *project finance* o ai ricavi, presenti e futuri, derivati da tale operazione di *project finance*;
- e) qualsiasi Garanzia Reale volta a garantire un Indebitamento Rilevante creata in sostituzione di una qualsiasi delle Garanzie Reali di cui ai punti da (a) a (d) che precedono ed avente ad oggetto gli stessi beni o beni equivalenti a condizione che (i) l'ammontare garantito da tale nuova Garanzia Reale non ecceda l'ammontare ancora in essere della relativa Garanzia Reale originariamente creata e (ii) nel caso in cui la nuova Garanzia Reale abbia ad oggetto beni equivalenti sostitutivi di quelli originariamente oggetto di Garanzia Reale, il valore di mercato di tali nuovi beni non ecceda quello dei beni sostituiti.

Per "Soggetto" deve intendersi qualsiasi individuo, società, impresa, persona giuridica, associazione, *joint venture*, organizzazione, società di persone, stato o ente di stato o altra entità, avente o meno personalità giuridica.

## ART.6 DIRITTO DI CONVERSIONE IN AZIONI DELLA SOCIETÀ

- 1) Ogni Obbligazione è convertibile in azioni ordinarie della Società (le "Azioni di Compendio") del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, nel rapporto (il "Rapporto di Conversione") di 1 Azione di Compendio per ogni Obbligazione presentata in conversione (il "Diritto di Conversione"). Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2005, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse. Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo Articolo 7.
- 2) Il Diritto di Conversione può essere esercitato dal titolare delle Obbligazioni (l'"Obbligazionista") per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

- (i) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la “Domanda di Conversione”) dovrà essere presentata, a valere sulle Obbligazioni medesime, all’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono depositate (l’“Intermediario”). La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo (come di seguito definito) a decorrere dall’1 luglio 2010 e fino al 31 maggio 2017, salvo quanto previsto al successivo punto (iv) nonché al successivo punto 3); la data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, anche ai fini di quanto indicato al successivo punto (ii) (la “Data di Conversione”), sarà il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione. Per “Giorno Lavorativo” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività sulla piazza di Milano; per “Giorno di Borsa Aperta” deve intendersi qualunque giorno nel quale la Borsa Italiana S.p.A. è aperta per la negoziazione dei titoli in essa trattati;
  - (ii) le Azioni di Compendio consegnate in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie SIAS trattate in borsa alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Le Obbligazioni consegnate per la conversione frutteranno interessi sino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data. L’ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall’obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione;
  - (iii) SIAS provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l’Obbligazionista – le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto al successivo comma, mettendoli a disposizione degli aventi diritto presso l’Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione dall’Obbligazionista; l’Emittente disporrà l’accentramento presso la Monte Titoli S.p.A. delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli agli Intermediari, il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione;
  - (iv) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell’Assemblea dei soci, sino al giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare (incluso), anche in convocazione successiva alla prima e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblies medesime.
- 3) Qualora venga resa pubblica l’intenzione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti della SIAS concernente tutte o parte delle azioni ordinarie della Società (l’“OPA”), SIAS si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 13 della facoltà di procedere alla conversione delle Obbligazioni in qualunque momento con il preavviso massimo consentito dai termini dell’OPA.

\*\*\*

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al successivo Articolo 7, alla Data di Conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, all’Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dalla Società, mediante l’Intermediario, il controvalore in denaro, arrotondato al centesimo di euro,



della parte frazionaria calcolato in base alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria SIAS, rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Al momento della sottoscrizione e della presentazione della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie ed usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonché ogni connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni diritto connesso non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act.

Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

#### **ART.7 AGGIUSTAMENTO DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE**

Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e l'ultima Data di Conversione, si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 7, la Società comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all'Articolo 13, la ricorrenza di un aggiustamento (di seguito l'"Aggiustamento") e il Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto nel presente Articolo 7. L'Aggiustamento sarà determinato dall'Emittente in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione, come precedentemente determinato.

- a) Qualora la Società effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli simili ("Altri Strumenti Finanziari"), offerti in opzione agli azionisti della SIAS, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione.
- b) Qualora la Società effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto.
- c) Qualora la Società effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti all'Obbligazionista dovrà essere aumentato in proporzione al numero di nuove Azioni della Società emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in misura corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni della Società. Resta inteso che qualora la Società effettui un aumento a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle Azioni o una riduzione del capitale mediante riduzione del valore nominale delle azioni in conseguenza di perdite, il Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista non subirà variazioni.
- d) In caso di fusione della Società in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Società sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al

numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione SIAS sulla base del relativo rapporto di cambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o della scissione.

- e) In caso di Distribuzione di Capitale (come di seguito definita) ovvero qualora la Società ritenga che qualsiasi altro evento o circostanza che si è verificata o che si verificherà in futuro, diversa dalle fattispecie espressamente contemplate nel presente Articolo 7, abbia o potrà avere effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore; in tal caso la Società si avvarrà, per la determinazione dell'Aggiustamento che potrà essere apportato al Rapporto di Conversione, di un Consulente (come di seguito definito).
- f) Nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Società ad amministratori e/o prestatori di lavoro della Società o di sue controllate e/o collegate ai sensi dei vigenti artt. 2359 del codice civile e 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.

Nonostante quanto previsto al presente Articolo 7, nessun Aggiustamento sarà effettuato a meno che esso comporti una variazione pari ad almeno l'1% del Rapporto di Conversione. Qualunque Aggiustamento non effettuato in applicazione di quanto sopra sarà considerato riportato a nuovo per il calcolo di ogni successivo Aggiustamento.

Per "Distribuzione di Capitale" deve intendersi:

- qualsiasi distribuzione agli azionisti della Società di riserve o di dividendi (anche in natura o nella forma di acconto);
- qualsiasi rimborso del capitale sociale o altra forma di distribuzione del patrimonio agli azionisti della Società;

restando inteso che non è considerata Distribuzione di Capitale la distribuzione di riserve o dividendi ove questa rappresenti:

- a) una distribuzione per cassa di utili prodotti in un esercizio sociale e/o di riserve distribuibili; o
- b) un acconto su dividendi prodotti nell'esercizio, regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile; e

sempre che il valore aggregato delle somme di cui alle lettere a) e b) che precedono non sia superiore al più alto tra (i) un ammontare pari al 5% della capitalizzazione di mercato della Società (calcolata considerando il prezzo ufficiale del giorno di Borsa aperta precedente la data in cui viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione una Distribuzione di Capitale) e (ii) un ammontare pari al 175% dei dividendi e delle riserve distribuite nel periodo intercorrente tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio e la data di approvazione del bilancio di esercizio precedente, escludendo ovviamente qualsiasi distribuzione di dividendi che possa essa stessa essere una Distribuzione di Capitali. Per fini di chiarezza si precisa che ove una distribuzione di riserve o dividendi effettuata ai sensi delle lettere a) e b) ecceda, anche cumulativamente con riferimento al medesimo periodo di cui al punto (ii), le predette soglie, l'intero ammontare della distribuzione sarà considerato Distribuzione di Capitale, e pertanto non solamente la parte che eccede la predetta soglia.

Per "Consulente" si intende una banca d'affari indipendente di reputazione internazionale selezionata dall'Emittente, a Sue spese.

## **ART.8 PAGAMENTI**

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle eventuali altre somme dovute agli Obbligazionisti sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l'Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i relativi Intermediari. Il pagamento del capitale, degli interessi e delle eventuali altre somme dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione ai pagamenti.

Nel caso in cui la Data di Scadenza del capitale, la Data di Pagamento degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta agli Obbligazionisti non cada in un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o ad altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato. Ai soli fini di questo articolo e del successivo articolo 9, per "Giorno Lavorativo" deve intendersi qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ("TARGET") è operativo.

## **ART.9 INADEMPIMENTO DELL'EMITTENTE E/O DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE RILEVANTI**

Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente non ottemperi all'obbligo di pagare il capitale e gli interessi relativi alle Obbligazioni alle rispettive date in cui tali pagamenti divengano esigibili e tale inadempimento si protragga per un periodo di 5 Giorni Lavorativi successivi alle rispettive date previste per l'effettuazione di tali pagamenti;
- (ii) l'Emittente risulti inadempiente rispetto ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dall'emissione delle Obbligazioni e tale inadempimento non possa essere sanato;
- (iii) qualsiasi Indebitamento (come di seguito definito) dell'Emittente e/o di Società Controllate Rilevanti non venga pagato entro i 30 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero al termine successivamente pattuito, ferma restando (ove prevista) la facoltà di avvalersi di qualsiasi periodo di tolleranza originariamente pattuito;
- (iv) l'Emittente e/o le Società Controllate Rilevanti non effettuino un pagamento da loro dovuto, in relazione ad una Garanzia per l'Indebitamento (come di seguito definita) entro i 30 giorni successivi al termine previsto ovvero al termine successivamente pattuito, ferma restando (ove prevista) la facoltà di avvalersi di qualsiasi periodo di tolleranza originariamente pattuito;
- (v) qualsiasi Indebitamento dell'Emittente e/o di Società Controllate Rilevanti divenga esigibile, a causa di un inadempimento dell'Emittente e/o di Società Controllate Rilevanti, prima del termine originariamente stabilito per il suo soddisfacimento per ragioni diverse dalla volontà dell'Emittente o di Società Controllate di procedere al rimborso anticipato;
- (vi) l'Emittente e/o le Società Controllate Rilevanti abbiano contravvenuto a quanto stabilito nel precedente Articolo 5;
- (vii) la dichiarazione di fallimento, l'assoggettamento ad altra procedura concorsuale o la messa in liquidazione della Società;
- (viii) una qualsiasi delle concessioni relative a tratte autostradali in esercizio alla Data di Emissione, di cui la Società Ligure Toscana S.p.A., la Autostrada dei Fiori S.p.A. e la

Autocamionale della Cisa S.p.A. (le “Concessionarie”) si avvalgono nello svolgimento della propria attività sociale, venga revocata o l'Emittente e/o le Concessionarie si rendano inadempienti rispetto ad una delle rispettive obbligazioni derivanti dalle suddette concessioni e a tale inadempimento non venga posto rimedio nonostante una specifica richiesta in tal senso da parte dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade; restando inteso che l'ammontare dell'Indebitamento di cui al sub paragrafo (iii) e/o sub paragrafo (v) di cui sopra e/o la somma pagabile in base a qualsiasi Garanzia menzionata nel sub paragrafo (iv) di cui sopra, ecceda unitariamente o complessivamente, la somma di Euro 25 milioni (o l'equivalente in qualsiasi altra valuta o valute), qualsiasi Obbligazione potrà, mediante comunicazione scritta inviata dall'Obbligazionista alla Società e consegnata alla stessa, essere dichiarata immediatamente dovuta e pagabile per un ammontare corrispondente al valore nominale e agli interessi maturati dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente, fatta eccezione per il caso in cui, in relazione all'ipotesi di cui al sub paragrafo (iii) che precede, l'Indebitamento sia pagato facendo ricorso al Fondo Centrale di Garanzia.

Per “Indebitamento” deve intendersi qualsiasi obbligazione contratta (presente, futura, effettiva o potenziale) relativa al pagamento o alla restituzione di denaro ricevuto in prestito o altrimenti raccolto.

Per “Garanzia” deve intendersi ogni obbligazione assunta da qualsiasi Soggetto di pagare qualunque Indebitamento assunto da un altro Soggetto, ivi incluse senza limitazione:

- a) qualsiasi obbligazione di subentrare nell'Indebitamento;
- b) qualsiasi obbligazione di prestare denaro, di acquistare o sottoscrivere azioni o altri titoli, ovvero di acquistare beni o servizi al fine di reperire fondi per il pagamento dell'Indebitamento;
- c) qualsiasi indennizzo relativo alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento dell'Indebitamento;
- d) qualsiasi altro accordo dal quale dovesse derivare una responsabilità per l'Indebitamento.

## **ART.10 TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile. Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni deve essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal precedente Articolo 6.

## **ART.11 REGIME FISCALE**

### *Redditi di capitale*

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

### *Redditi diversi*

Le plusvalenze sono soggette al regime fiscale di volta in volta vigente.

**ART.12        QUOTAZIONE**

La Società intende presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MTA ai sensi della normativa vigente.

**ART.13        COMUNICAZIONE DELL'EMITTENTE**

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**ART.14        VARIE, LEGGE APPLICABILE O CONTROVERSIE**

- a) Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento.
- b) Il prestito obbligazionario ed il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.
- c) Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Torino.